




Ministero della Salute
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Caro Presidente,

mi riferisco alla Sua nota dell'11 novembre u.s., relativa al disegno di legge di delegazione europea 7 ottobre 2014, n. 154, e alla possibilità concessa dalla direttiva 2013/31/UE agli Stati membri di avvalersi negli scambi comunitari, a determinate condizioni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013, della deroga all'obbligo della vaccinazione contro la rabbia e al limite di età dei cuccioli di cani, gatti e furetti.

A tale riguardo, in considerazione dello *status* di indennità nei confronti della malattia recentemente acquisito dal nostro Paese, ritengo di condividere pienamente le preoccupazioni espresse circa il possibile rischio sanitario legato alla movimentazione dei cuccioli al di sotto delle dodici settimane di età e non vaccinati (ovvero di età tra le 12 e 16 settimane che, seppur vaccinati, non siano ancora protetti), tenuto conto anche delle ripercussioni negative che tale movimentazione avrebbe sul benessere animale.

Desidero, pertanto, assicurare che, nella predisposizione dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva in questione, la possibilità di deroga di cui al citato articolo 7 non è stata oggetto di recepimento, di conseguenza, è stata prevista l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 633 del 1996, che ammette che possano essere oggetto di scambi, a determinate condizioni, cani, gatti e furetti di età inferiore a tre mesi.

dott. Vito De Filippo


Egregio dottor Gianluca Felicetti
Presidente della Lega Anti Vivisezione
Viale Regina Margherita, 177
00198 Roma